



Sent. n. /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

BASILICATA

Nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Luigi CIRILLO Presidente

dr. Rocco LOTITO Consigliere

dr. Federico LORENZINI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 9061 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

MITRO Vincenzo (C.F. MTRVCN61T30A615R), nato a Baragiano (PZ) il 30/12/1961 e residente a Potenza, in via Quattro Tornanti n.45/B;

visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 02 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio Dott. ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Ilda Coluzzi, nessuno per il convenuto.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale per la Basilicata conveniva in giudizio il sig. Vincenzo Mitro *“per quivi sentirlo condannare - salvo diverso avviso del Collegio - al pagamento, in favore della Provincia di Potenza, della somma di € 1.900,19, aumentata degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese di giustizia, come per legge”*.

In particolare la Procura riferisce che, all’esito delle verifiche espletate all’interno dell’Ente di appartenenza e riscontrate da informativa agli Organi Inquirenti da parte della Guardia di Finanza di Potenza, risultava che il convenuto, in qualità di operatore informatico ed addetto all’elaborazione degli stipendi dei dipendenti della Provincia di Potenza, abusando delle proprie qualità, avesse modificato le proprie buste paga, incrementandole di somme non dovute con riferimento a diverse voci quali straordinario, trasferte, rimborso spese, conguaglio per il nucleo familiare. Specificamente, l’incaricata della Posizione Organizzativa *“Risorse Umane”* presso l’Ufficio Risorse Umane con il profilo professionale di Funzionario esperto Amministrativo sig.ra Lucia Risola, coadiuvata nell’attività di verifica dalle colleghe sig.re Maria Iosco e Carmela Giorgio, accertava che negli ultimi anni, quasi ogni mese, le buste paga del collega Mitro recavano le richiamate voci stipendiali, non spettanti, che contribuivano ad incrementare sensibilmente la retribuzione ordinaria. Dagli atti d’indagine altresì emergeva che il convenuto fosse stato rinviato a giudizio dal GIP del

Tribunale di Potenza in data 03/02/2021 *“per i reati p. e p. dagli artt. 81 co.2, 640 co.2 n.1, 615-ter co.2 n.1 c.p. [...]”*.

A seguito dell’emissione di invito a dedurre con contestazione erariale per € 43.400,19 afferente agli indebiti appurati nel periodo maggio 2014/luglio 2018, come da risultanze penali in atti, il sig. Mitro produceva deduzioni difensive laddove riconosceva le proprie responsabilità e depositava n.11 ricevute di bonifico, per un totale di € 41.500,00, in favore della Provincia di Potenza. Successivamente, con l’atto di citazione, è stata richiamata la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, ovvero: - il rapporto di servizio con l’Ente di appartenenza; il danno al bilancio pubblico, pari alla somma indebitamente percetta definita, sulla base dell’istruttoria in atti, in un importo di € 43.400,19, con richiesta di condanna per € 1.900,19, tenuto conto del pagamento di parte dell’indebitato originario a favore della Provincia di Potenza; il nesso causale, per cui la condotta descritta avrebbe rappresentato una premessa indefettibile ed eziologicamente fondante del pregiudizio patrimoniale subito dall’amministrazione di appartenenza; l’elemento soggettivo del dolo intenzionale o diretto e, comunque, del dolo eventuale - avendo il convenuto ben accettato il rischio di ledere il patrimonio della Provincia quale conseguenza della propria condotta - o della colpa grave, da configurarsi come vistosa ed inescusabile negligenza nella violazione degli obblighi di servizio di un qualunque pubblico funzionario.

Il sig. Mitro, infine, depositava in data 10-06-24 atto a firma propria denominato “*Costituzione in giudizio*” con corredo di documentazione allegata ed afferente al pagamento, attraverso 3 bonifici bancari, della somma di € 1.900,19.

Nel corso del dibattimento del 02/07/2024 il Pubblico Ministero ha insistito per la richiesta di integrale condanna, sottolineando la non idoneità dei bonifici depositati a provare alcun pagamento avvenuto, non essendo questi, peraltro, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria. Nessuno è comparso per il convenuto.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie di responsabilità erariale sottoposta al giudizio di questa Corte pertiene ad un’ipotesi di danno patrimoniale diretto arrecato alla Provincia di Potenza dal sig. Vincenzo Mitro - già operatore informatico addetto all’elaborazione degli stipendi dei dipendenti dell’Ente summenzionato - che in atti ha riconosciuto la reiterata indebita autoliquidazione di diverse voci stipendiali delle proprie buste paga. Il pregiudizio conseguente è stato quantificato dalla Procura Erariale in € 1900.19 pari all’indebito di cui, allo stato, non vi sarebbe prova certa della restituzione.

In via preliminare, si rileva *ex officio*, la contumacia del convenuto che non si è ritualmente costituito in giudizio a mezzo di avvocato avendo, peraltro, depositato, in data 10 giugno 2024, una memoria difensiva sottoscritta personalmente

e con corredo di documentazione allegata. A tal proposito il Collegio ritiene che, essendo obbligatorio nei giudizi di responsabilità amministrativa il patrocinio di un avvocato, ai sensi dell'art.28, comma 1 c.g.c., la costituzione in giudizio della parte sia inammissibile per difetto di *legitimatio ad processum*, onde è precluso l'esame della memoria e della ivi allegata documentazione, in quanto depositata da soggetto privo della qualifica professionale e della procura necessarie ex art.28 c.g.c. e 182 c.p.c., richiamato dall'art.29 c.g.c. (c.f.r. *in terminis* Corte dei Conti, Sez. Lombardia n.113/2023).

Passando, quindi, al merito della controversia, il Collegio reputa che sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa addebitata. A tal proposito, incontestato il rapporto di servizio del convenuto con l'Ente pubblico Provincia di Potenza, risultano ugualmente provate le condotte poste in essere in violazione dei doveri di servizio che hanno cagionato un pregiudizio economico all'amministrazione di appartenenza.

In particolare, l'addebitato comportamento illecito di cui alla parte in fatto trova riscontro: - nella segnalazione/verifica interna protocollo n.31421 del 9/8/2018 effettuata dalle addette all'Ufficio Risorse Umane laddove si puntualizzava che il sig. Mitro “ [...] *a valle dei routinari controlli mensili e all'insaputa di tutti, aggiungeva in modo improprio nella propria busta paga delle 'voci' che contribuivano ad incrementare la propria retribuzione mensile, in assenza di qualunque 'pezza' giustificativa [...] ... negli ultimi anni, quasi ogni mese ... e sempre*

dopo il controllo delle variazioni mensili, sono state inserite somme non dovute a vario titolo: straordinario, rimborso spese, conguaglio per il nucleo familiare ecc. [...]”; - in particolare nelle stesse deduzioni difensive prodotte e firmate dall’invitato a dedurre oggi convenuto, laddove riporta che “[...] sin dall’inizio ho ammesso la mia responsabilità, mi sono reso conto dell’offesa arrecata e della condotta di illecito tenuta e ho accettato tutte le decisioni assunte dalla Provincia di Potenza [...]” altresì precisando di avere già restituito € 41.500,00 delle somme indebitamente sottratte e percepite; - allo stato, previa richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nel decreto di rinvio a giudizio del GIP che dispone, per l’appunto, il rinvio a giudizio del sig. Mitro per i reati come contestati ovvero “per i reati p. e p. dagli artt. 81 co.2, 640 co.2 n.1, 615 ter co.2 n.1 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violando diverse disposizioni di legge, abusava della sua qualità di operatore del sistema informatico di elaborazione degli stipendi dei dipendenti provinciali e, con artifizi e raggiri, eludeva i controlli dei superiori e modificava indebitamente le proprie buste paga incrementandole di somme non dovute a vario titolo (straordinario, trasferte, rimborsi spese, conguaglio ed assegni per il nucleo familiare), procurando a sé l’ingiusto profitto di euro 43.400,19, con pari danno per la Provincia di Potenza; in particolare, dal mese di maggio 2014 al mese di luglio 2018 incrementava le indennità a lui spettanti. Il conseguente residuo pregiudizio economico arrecato all’Ente di appartenenza e

causato dalle summenzionate condotte distrattive è stato correttamente quantificato dalla Procura Erariale, sulla base delle risultanze in atti, in € 1.900,19 di cui, in mancanza di allegazione di reversale di pagamento per l'importo indicato a firma dei competenti organi della Provincia, non vi è in atti prova certa dell'avvenuta integrale restituzione. Per quanto afferisce, da ultimo, il profilo soggettivo dell'addebito, questo è da configurarsi in termini di dolo eventuale, non essendovi dubbio che il convenuto abbia, quanto meno accettato il rischio di depauperare il patrimonio della Provincia quale conseguenza delle proprie reiterate condotte distrattive dirette a procurarsi un illecito arricchimento a discapito dell'Ente di appartenenza. In conclusione, l'istanza della Procura va, nei termini sopra esposti, accolta, condannando il convenuto Vincenzo Mitro a risarcire alla Provincia di Potenza un importo pari ad € 1.900,19 a titolo di risarcimento dei danni predetti, detratta ovviamente, in fase esecutiva, la quota eventualmente già incassata dalla Provincia a questo titolo.

Trattandosi di obbligazione di valore, il danno va liquidato applicando alla somma predetta la rivalutazione monetaria, condannando il convenuto al pagamento di quest'ultima, da calcolare secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data degli indebiti prelievi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e sulla somma così rivalutata sono dovuti dal convenuto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi legali dal deposito della presente decisione fino al soddisfo. Nell'ipotesi in

cui prima della presente decisione sia stata versata in tutto o in parte la somma predetta, sulla parte non rimborsata all'amministrazione spettano gli accessori legali secondo i criteri precedenti; sulla parte già rimborsata spetterà solo la rivalutazione monetaria dalla data degli indebiti prelievi fino alla data di rimborso all'amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate, ai sensi dell'art.31 comma 5 c.g.c., come da nota segretariale a margine della presente decisione.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del convenuto;
- condanna il convenuto Vincenzo Mitro al pagamento a favore della Provincia di Potenza della somma di € 1.900,19, detratto in fase di esecuzione quanto eventualmente già versato, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data degli indebiti prelievi fino all'effettivo incasso, da parte della Provincia, ed al pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti dal deposito della presente decisione fino al soddisfo, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 2 luglio

2024.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

L'Estensore

Il Presidente

~~firmato digitalmente~~

~~firmato digitalmente~~

(Federico LORENZINI)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il

~~Il Segretario del Collegio~~

~~firmato digitalmente~~

~~dott.ssa Angela MICELE~~